

N. 7.639 di rep.

N. 3.977 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici),

il giorno 22 (ventidue)

del mese di marzo,

alle ore 10,10 (dieci e dieci)

In Milano, presso il mio studio in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il

Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Monti Francesco**, nato a Bovisio-Masciago (MB) l'1 aprile 1946,
domiciliato per la carica in Nova Milanese (MB), via Giuseppe
Saragat n. 4,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,
dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per
azioni quotata denominata

"Esprinet S.p.A."

con sede legale in Nova Milanese (MB), via Giuseppe Saragat n. 4,
capitale sociale sottoscritto e versato Euro 7.860.651,00, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Monza Brianza: 05091320159, iscritta al R.E.A. di Monza Brianza
al n. 1158694 (di seguito, anche: la "**Società**"),

mi chiede di far constare della riunione del Consiglio di

Amministrazione della predetta Società qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamenti statutari a disposizioni normative; deliberazioni conseguenti.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che il Consiglio di Amministrazione si svolge come segue.

Assume la presidenza il Comparsente, nella sua predetta veste ai sensi di statuto e per unanime consenso degli intervenuti, il quale comunica, constatata e dà atto che:

- la presente riunione è stata convocata ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente in questi giorno, luogo e ad ore 10,00, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo raccomandata in data 16 marzo 2011, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto;

- oltre ad essa comparsente assistono:

-- i consiglieri Paolo Stefanelli, Marco Monti e, collegati in teleconferenza ai sensi di statuto, Maurizio Rota, Giuseppe Calì, Stefania Calì, Matteo Stefanelli, Angelo Miglietta e Mario Massari;

-- i membri del Collegio Sindacale, tutti collegati in teleconferenza ai sensi di statuto, Giorgio Razzoli (Presidente), Emanuele Calcaterra e Mario Conti;

-- assenti giustificati gli altri tre consiglieri.

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, ricorda, innanzitutto, come l'articolo 17, secondo comma, dello statuto sociale vigente preveda la competenza del Consiglio di Amministrazione per le materie di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, e così, in particolare e fra l'altro, per le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Presidente illustra quindi la necessità di procedere all'adeguamento dello statuto sociale vigente, in particolare e fra l'altro, alle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

In particolare, il Presidente rammenta come detto intervento normativo, recante la trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva 2007/36/CE, abbia apportato modifiche in materia di diritti degli azionisti.

Il Presidente, dunque, sottolinea come, alla luce di tali novità, si ravvisi la necessità di aggiornare gli articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16 e 19 dello statuto sociale alla sopra richiamata normativa. Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, con voto espresso per alzata di mano

unanime delibera

1.) di modificare il primo comma dell'articolo 6 (sei) dello statuto sociale vigente come segue:

"Ogni avente diritto ha un voto per ogni azione.",

fermo ed invariato restando detto articolo 6 (sei) in ogni sua altra parte;

2.) di modificare il quinto comma dell'articolo 8 (otto) dello statuto sociale vigente come segue:

"L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.",

fermo ed invariato restando detto articolo 8 (otto) in ogni sua altra parte;

3.) di modificare il secondo comma dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale vigente come segue:

"I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei

termini di legge.",

fermo ed invariato restando detto articolo 9 (nove) in ogni sua
altra parte;

4.) di modificare l'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale
vigente come segue:

*"Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli aventi diritto.
Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di
prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede
sociale e di ottenerne copia.*

*Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea
con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla
Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può
avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta
elettronica indicato nell'avviso di convocazione.";*

5.) di modificare l'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale
vigente come segue:

*"Le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono
con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con
il voto di lista; quando richiesto da disposizioni di legge, le
operazioni devono svolgersi con scrutinio segreto e a tal fine
l'assemblea nominerà due o più scrutatori.*

*I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base
di liste di candidati presentate e sottoscritte dagli azionisti
che le presentano, che da soli o unitamente ad altri soci*

rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il quarantesimo del capitale sociale o la appropriata diversa quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli

intermediari autorizzati.

Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Salvo quanto previsto nell'art. 2409 septiesdecies Cod. Civ., uno dei membri del Consiglio (che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi dell'articolo 148 commi III e IV del T.U.F.) è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro

che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista.

Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.";

6.) di modificare il primo comma dell'articolo 16 (sedici) dello statuto sociale vigente come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale.",

fermo ed invariato restando detto articolo 16 (sedici) in ogni sua altra parte;

7.) di modificare l'articolo 19 (diciannove) dello statuto sociale vigente come segue:

"Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una riservata ai candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, con riferimento alla data di presentazione della lista, da soli od insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno la medesima quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dall'articolo 13 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite dalla normativa vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di venticinque giorni sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità,

nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica e in particolare la loro indipendenza.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista due membri effettivi ed un membro supplente;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti presentata dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle

corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal Sindaco più anziano in possesso dei requisiti di legge e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione del sindaco

effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, si applicano le norme vigenti e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per

l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano le disposizioni delle normative vigenti e quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo dello Statuto sulle modalità di nomina; l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo.

Non possono essere eletti e, qualora eletti, decadono, coloro che ricoprano incarichi amministrativi e/o di controllo in altri enti o società di diritto italiano con azioni quotate in Italia (con esclusione delle società controllate da "esprinet" s.p.a. o controllanti di "esprinet" s.p.a., o controllate dallo stesso soggetto controllante di "esprinet" s.p.a.), oltre il limite massimo consentito dalla legge e da regolamenti applicativi, nonché coloro che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva

di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti l'informatica, i servizi in genere, il settore dell'industria o del commercio di prodotti informatici, la fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque settori strettamente attinenti a quello della Società;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, informatico, dell'industria o del commercio di prodotti informatici, della fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque in settori strettamente attinenti a quello della Società.";

8.) di dare mandato ai legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, per apportare al testo delle presenti delibere ed allo statuto sociale così come modificato quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, al fine di dar esecuzione alle delibere medesime.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre unanime

dà atto

anche ai fini del deposito, che a seguito di quanto sopra deliberato il testo vigente dello statuto sociale, modificato peraltro all'articolo 5 per scadenza del termine relativo all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2006, verrà ad essere, ottenuta l'iscrizione delle delibere come sopra assunte presso il Registro delle Imprese di Monza Brianza, quello che il Presidente mi consegna e che io notaio allego al presente verbale sotto "A", omissane la lettura da parte mia per espressa volontà della Comparsa e degli intervenuti.

Essendosi esaurita la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,25 (dieci e venticinque).

Del

presente ho dato lettura al Comparsa che lo approva e con me sottoscrive.

Consta

di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine sedici e della diciassettesima sin qui.

F.to Francesco Monti

F.to Carlo Marchetti notaio